

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **93/1995** (ECLI:IT:COST:1995:93)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **CHIEPPA**

Camera di Consiglio del **22/02/1995**; Decisione del **08/03/1995**

Deposito del **17/03/1995**; Pubblicazione in G. U. **22/03/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21969**

Atti decisi:

N. 93

ORDINANZA 8-17 MARZO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies capoverso della legge 8 agosto 1985, n. 431-rectius, dell'art. 1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal pretore di Vicenza - sezione distaccata di Schio, nel procedimento penale a carico di Bressan Pietro ed altra, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (rectius, dell'art. 1-sexies, secondo comma, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431), nella parte in cui prevede che il giudice - in caso di riscontrata violazione alla c.d. legge Galasso - ha l'obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato;

che, ad avviso del pretore remittente, la norma censurata violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: anzitutto perché precluderebbe al giudice qualsiasi valutazione delle determinazioni che - in ordine alla medesima vicenda - hanno legittimamente adottato le autorità amministrative territoriali a vario titolo competenti, e dotate di poteri di programmazione, di pianificazione e gestione del territorio; in secondo luogo perché assoggetterebbe l'imputato ad un ingiustificato regime punitivo in quanto, dopo aver versato contributi e sanzioni pecuniarie per l'ottenimento della sanatoria, verrebbe comunque sottoposto all'ordine di demolizione da parte del giudice;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono intervenute norme innovative sugli effetti delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria: è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39, ottavo comma (che modifica l'art. 1, ottavo comma, del d.l. 649/94), statuisce che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico (legge n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del 1939) o ambientale (legge n. 431 del 1985) "il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria - subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - estingue il reato per la violazione del vincolo stesso"; inoltre l'art. 7, sedicesimo comma, del d.l. 26 gennaio 1995, n. 24, ha disposto la non applicabilità del citato secondo comma dell'art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 "nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto";

che pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché verifichi la rilevanza della questione alla luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta e dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legislative;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.